



Comune di Aidone  
 Regione Siciliana  
 Libero Consorzio Comunale di Enna  
**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

N. 32 DEL 31 MAR. 2026 immediatamente esecutiva:  SI  NO

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PROSECUZIONE RICOVERO DEL MINORE G.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE FRATE GIO' DI PIAZZA ARMERINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ANNO 2026.**

L'anno duemilaventisei, il giorno TRONTUNO del mese di MARZO alle ore 18:01 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.  
 All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X		F.to Raccuglia Annamaria
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	X (in videoconferenza da remoto)		F.to Mirabella Alessandra
3	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo		X	
4	ASSESSORE	Catalano Giuseppe	X		F.to Catalano Giuseppe
5	ASSESSORE	Gangi Silvia	X		F.to Gangi Silvia
		Totale	4	1	

- Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Annabel Sotera** Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr.
- Assume la Presidenza il **Sindaco Annamaria Raccuglia**
- Assume la Presidenza il **Vice- Sindaco Mirabella Alessandra** atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;

**VISTO** l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

**VISTA** la normativa in materia;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

**DELIBERA**

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale

L'Assessore Anziano  
F.to Mirabella Alessandra

Il Presidente  
F.to Raccuglia Annamaria

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Sotera Annabel

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_

**\_\_ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 31 MAR. 2026:

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi \_\_\_\_\_ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Annabel Sotera

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Comunale

<sup>1</sup> 15 gg. per quelle ordinarie; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.



Comune di Aidone  
Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio proponente: AREA SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile Area: Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

Il Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: Presa d'Atto prosecuzione ricovero del minore G.S. presso la Casa Famiglia gestita dalla Cooperativa Sociale Frate Giò di Piazza Armerina. Approvazione schema di convenzione - Anno 2026.

Data: 30/03/2026

Il Responsabile dell'Area  
Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

L'ASSESSORE AL RAMO

Approvata nella seduta del: 31/03/2026 Immediatamente esecutiva:  SI  NO

Il Sindaco  
*Recupero Amoreo*



Il Segretario Comunale  
*Abel Steo*

**PREMESSO** che la L.R. n.9/05/86 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'art. 3 prevede tra le modalità di intervento e le forme di assistenza la realizzazione di servizi e interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà, tra cui il ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in struttura iscritte all'albo regionale di cui all'art. 26 della suddetta legge.

**VISTA** la Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che comprende tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare e l'inserimento presso famiglie e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;

**VISTA** la L. R. n. 10/03 recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;

**VISTO** il DPRS 04/06/96 di approvazione degli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei Comuni della regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86 il quale prevede altresì l'importo da corrispondere a carico dell'Ente;

**PRESO ATTO** del provvedimento del Tribunale per i Minori di Caltanissetta, prot. n. 199 del 11.01.2023, con il quale è stato disposto l'immediato collocamento del minore G.S. presso idonea comunità individuata a cura dei Servizi Sociali incaricati, sulla base dei precedenti decreti emessi dallo stesso Tribunale che hanno riguardato il minore in oggetto;

**DATO ATTO** che il provvedimento risulta essere indifferibile in quanto il servizio, tassativamente regolato dalla legge, si configura, ai sensi dell'art. 22 della L. 328/2000, come LIVEAS e che ai sensi dell'art. 163 comma 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000, costituisce spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi in favore di minori a rischio di devianza ricoverati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria minorile;

**RILEVATO** che per rispondere in modo adeguato alle esigenze degli assistiti la programmazione degli interventi deve essere fatta a lungo termine in quanto la continuità del programma stesso rappresenta l'elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati diretti ad un cambiamento significativo sul sistema familiare di appartenenza;

**CHE** si ipotizza da una valutazione una permanenza presso la struttura comunitaria fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età e cioè fino al 29/06/2027, salvo proroghe in relazione all'evolversi della situazione;

**PRESO ATTO** che ai sensi della normativa succitata il Comune nel quale il minore ha la residenza prima del ricovero assume gli obblighi economici connessi;

**CONSIDERATO** che il minore in argomento, residente nel Comune di Aidone, è stato collocato, giusto provvedimento del Tribunale dei Minori di Caltanissetta presso la Casa Famiglia gestita dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus Frate Gio" con sede a Piazza Armerina, la quale si è resa disponibile all'accoglienza;

**DATO ATTO** altresì che: - ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei minori in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;

- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comune dei servizi socio assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonchè personale specificamente qualificato;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno alla luce di quanto sopra, stipulare la suddetta Convenzione per il periodo dal 01/01/2026 fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età e cioè, fino al 29/06/2027

salvo proroga in relazione all'evolversi della situazione, affidando il servizio alla Casa Famiglia Frate Gio di Piazza Armerina salvo modifiche, impedimenti, nuove disposizioni da parte del Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta;

**ATTESO CHE:**

con Decreto di iscrizione n. 3686 del 24.05.2013- notificato dal Servizio 2 del Dipartimento della Famiglia e delle P.S. in data 27.05.2013, prot. n.21850, risulta all'art.1, che la Cooperativa Sociale "Frate Gio", con sede legale in Piazza Armerina, contrada Serrafina s.n.c., è iscritta al n. 3686 dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86 per la stipula di Convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione "Minori"- Tipologia "Comunità Alloggio" per la sede operativa sita in Piazza Armerina, contrada Serrafina s.n.c.e per una ricettività di n. 4 unità;

**CHE** detta struttura è ritenuta adeguata e rispondente alle specifiche necessità ed esigenze educative del minore in oggetto;

**RITENUTO** opportuno e necessario per le suesposte motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello "G" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Minori - Tipologia Comunità Alloggio -: Cooperativa Sociale "Frate Gio" con sede legale in n Piazza Armerina, contrada Serrafina s.n.c.;

**DATO ATTO CHE** l'ufficio scrivente, al fine di procedere alla stipula della Convenzione con la suddetta Cooperativa Sociale ha richiesto la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia per il ricovero del minore G.S. collocato nella suddetta struttura;

**ACCERTATO** che, per l'anno 2026, la retta giornaliera di mantenimento stabilita per il periodo di ricovero, ammonta ad € 19,27 ed il compenso fisso mensile ad € 1.416,30 IVA esente;

**VALUTATO** sulla base della retta di cui sopra di dover provvedere ad assumere un impegno di spesa di € 27.417,76 iva inclusa, che garantisce la copertura finanziaria dal 01/01/2026 al 31/12/2026, sul Capitolo 33866 "Spese per ricovero minori "- Bilancio per l'esercizio in corso;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento riveste natura di atto vincolato in quanto finalizzato a garantire l'accoglienza di minori in stato di disagio sociale su disposizione di un decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

**RILEVATO** che l'impegno di spesa consentirà di evitare rischi di procedimenti negativi sia da parte della A.G.M. che ha disposto, con proprio decreto il ricovero del minore, che da parte della struttura ospitante che potrebbe arrecare danni patrimoniale all'Ente;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale
- il vigente T.U.EE.LL.

Alla Giunta Comunale si

**PROPONE D E L I B E R A R E**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende trascritto, letto ed approvato:

- 1.**PRENDERE** atto della prosecuzione del collocamento del minore G.S. presso la Casa Famiglia gestita dalla Società Cooperativa Frate Gio di Piazza Armerina, a seguito del Decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
- 2.**AUTORIZZARE** il ricovero de quo fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età e cioè, fino al 29/06/2027 salvo proroga in relazione all'evolversi della situazione.
3. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione Allegato "G" al D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996 che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.
- 4.**DEMANDARE** al Responsabile del Settore "Servizi al Cittadino" l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento.
- 5.**D'ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/00 del D.lgs. 267/2000.

6. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto.

7. DICHIARARE con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente



Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino  
Dot. ssa Demetra Di Dio Ciantia

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;  
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 30/03/2026



Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

*[Handwritten signature]*

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria


### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 30/03/2026



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

*[Handwritten signature]*

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro \_\_\_\_\_ Competenza

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Allegato G di cui al D.P.R.S. n° 158/96

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

L'anno duemilaventisei addi..... del mese di.....  
TRA

L'Amministrazione comunale di Aidone codice fiscale 80001220864 d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" per la quale interviene la Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Al Cittadino autorizzato alla stipula della presente convenzione;

E

L'Ente Assistenziale Cooperativa Sociale Frate Gio con sede in Piazza Armerina C.da Serrafina snc d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. Stefania Libro nata a Piazza Armerina il 22/05/1978 nella qualità di delegata del Presidente della Cooperativa Sociale Gestore della seguente comunità- alloggio- iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali autorizzati al funzionamento, con provvedimento assessoriale n. 21850 del 27/05/2013

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa citata aventi le caratteristiche appresso specificate, n°1 minori, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

#### Art. 2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n 5 posti. Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

#### Art. 3

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con Decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

#### Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 operatore sociale responsabile;

n. 4 educatori professionali;

n. 1 ausiliario;

nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale. Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'ente si impegna ad assicurare nel tempo la

presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.  
L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:--  
l'assolvimento dell'obbligo scolastico;  
la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.  
il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;  
il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;  
la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;  
l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;  
il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;  
i contatti con i coetanei di ambo i sessi;  
l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### Art. 8

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico- sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### Art. 9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con

l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### Art. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

#### Art. 11

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 12

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

compenso fisso mensile di € 1.416,30 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi in seguito a fattura con cadenza trimestrale;

una retta giornaliera di mantenimento di € 19,27 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità.

#### Art. 13

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### Art. 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 2 anni a decorrere dal 01/01/2025 al 27/06/2027 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14

E' escluso il rinnovo tacito.  
L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.  
Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:  
la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;  
il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;  
l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

Sono a carico dell'Ente locale le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione, se dovute.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

Art. 20

Per eventuali controversie, il foro competente è Enna

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente

L'Ente locale